

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**74/2025/R/GAS**

**ORIENTAMENTI DELL’AUTORITÀ IN MATERIA DI  
DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE  $CRV^{ST}$  PER IL  
TRIMESTRE 1 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2023**

*ORIENTAMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL TAR  
LOMBARDIA NN. 3008/24, 3014/24, 3015/24, 3016/24, 3017/24,  
3018/24, 3019/24 E 3020/24*

**Documento per la consultazione**  
**Mercato di incidenza: gas naturale**

*4 marzo 2025*

### **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 560/2024/R/gas per l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) nn. 3008/24, 3014/20, 3015/20, 3016/20, 3017/20, 3018/20, 3019/20, 3020/20.*

*Con il presente documento sono quindi presentati gli orientamenti dell'Autorità finalizzati al superamento delle carenze istruttorie e delle motivazioni censurate, in esito al quale determinare il valore della componente CRV<sup>ST</sup> per il periodo 1 luglio – 30 settembre 2023, confermando quello preesistente ovvero fissandone uno nuovo.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata ([protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)) **entro il 31 marzo 2025**.*

*Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.*

*Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.*

*I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.*

*In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**

**Direzione Mercati Energia**

**Unità Mercato Gas all'Ingrosso**

**Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**

**Tel. 02-65565290**

**e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it)**

**pec: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)**

**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

#### **1. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email [rpd@arera.it](mailto:rpd@arera.it), oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

#### **2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento**

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

#### **3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

#### **4. Tempi di conservazione**

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

#### **5. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

#### **6. Diritti dell'interessato**



Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell’Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

## INDICE

<b>1</b>	<b><i>PREMESSA</i></b> .....	<b>6</b>
<b>2</b>	<b><i>LA COMPONENTE TARIFFARIA ADDIZIONALE CRV<sup>ST</sup></i></b> .....	<b>7</b>
<b>3</b>	<b><i>DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE TARIFFARIA ADDIZIONALE CRV<sup>ST</sup></i></b> .....	<b>8</b>

## 1 PREMESSA

- 1.1 Con la deliberazione 297/2023/R/com, l’Autorità – nel disporre l’aggiornamento periodico, a partire dal 1 luglio 2023, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas – ha rilevato che lo scenario di prezzo del gas naturale più favorevole rispetto ai precedenti aggiornamenti riduceva il fabbisogno atteso in relazione agli oneri afferenti ai fondi connessi con i sistemi di bilanciamento e *settlement* alimentati, rispettivamente, dalle componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto  $CRV^{BL}$  e  $CRV^{ST}$  che risultavano, pertanto, sovradimensionate. Conseguentemente, con la medesima deliberazione, l’Autorità ha ridotto il valore della componente  $CRV^{ST}$  a decorrere dall’1 gennaio 2024: per il terzo trimestre del 2023 la medesima deliberazione ha confermato il valore di cui al comma 3.6 della deliberazione 462/2022/R/com (pari a 6,5 centesimi di euro/smc).
- 1.2 Alcuni clienti finali industriali, titolari di impianti di consumo, allacciati a reti di distribuzione del gas naturale, hanno proposto ricorso innanzi al TAR Lombardia per l’annullamento, in particolare, della deliberazione 297/2023/R/com. Nello specifico, detti clienti hanno contestato una serie di motivi, tra cui il difetto di motivazione della richiamata deliberazione in considerazione dell’andamento al ribasso del prezzo del gas naturale, che avrebbe dovuto riflettersi fin da subito (cioè già da luglio 2023 e non solo da gennaio 2024) anche sul valore della componente  $CRV^{ST}$  finalizzata a coprire il costo del c.d. delta *in-out* tra rete di trasporto e di distribuzione.
- 1.3 Il TAR Lombardia con le sentenze nn. 3008/24, 3014/24, 3015/24, 3016/24, 3017/24, 3018/24, 3019/24, 3020/24, ha accolto un unico motivo di doglianza sollevato dai ricorrenti riferito alla carenza della parte motivazionale della deliberazione 297/2023/R/com unicamente “*nei limiti in cui conferma la componente tariffaria  $CRV^{ST}$  dal 1 luglio 2023 al 30 settembre 2023*”.
- 1.4 Al riguardo, infatti, il TAR Lombardia ha precisato, con riferimento alle modalità di calcolo della componente  $CRV^{ST}$ , che si tratta d’un onere di sistema che viene calcolato comprendendo una serie di fattori e “*deve escludersi che l’unico elemento variabile sia costituito dalla stima dei prezzi del gas naturale tanto da rendere doverosa l’abbassamento della tariffa in corrispondenza della diminuzione del prezzo del gas*”. Peraltro, il giudice ha anche ritenuto che, con riferimento al periodo dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2023, il lamentato difetto di motivazione fosse stato superato dall’Autorità con la deliberazione 429/2023/R/com, che

contiene una nuova valutazione del regime tariffario applicabile con una nuova motivazione, ritenuta, appunto, adeguata dal giudice amministrativo. Restava, invece, priva di motivazione, secondo il TAR Lombardia, la scelta di confermare il valore della componente  $CRV^{ST}$  per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2023.

- 1.5 Pertanto, con la deliberazione 560/2024/R/gas, alla quale comunque si rinvia per una ricostruzione di maggior dettaglio delle vicende entro cui si iscrive il presente intervento, l’Autorità, al fine di ottemperare alle sentenze del TAR Lombardia nei termini sopra indicati, ha avviato un procedimento volto a superare le carenze istruttorie e motivazionali censurate dal giudice amministrativo, in esito al quale determinare il valore della componente  $CRV^{ST}$  per il periodo 1° luglio – 30 settembre 2023, confermando quello preesistente ovvero fissandone uno nuovo; e prevedendo che il procedimento si concluda entro il 17 aprile 2025.

## **2 LA COMPONENTE TARIFFARIA ADDIZIONALE $CRV^{ST}$**

- 2.1 Con la deliberazione 782/2017/R/gas è stata istituita la componente tariffaria  $CRV^{ST}$  a copertura degli oneri connessi al *settlement gas*. La medesima deliberazione ha previsto che tale componente si applichi ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti interconnessi con le reti di distribuzione (c.d. *citygate*).
- 2.2 La Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale (RTTG) prevede che il gettito derivante dall’applicazione della componente  $CRV^{ST}$  sia versato sul Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas* (di seguito: Fondo) istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA). Tale gettito serve per la copertura delle partite economiche derivanti dal c.d. delta *in-out* sulle reti di distribuzione, ossia la differenza fra i volumi misurati in prelievo dalla rete di trasporto per l’immissione nella rete di distribuzione e quanto prelevato dalla rete di distribuzione presso i punti di riconsegna (PDR) allacciati agli impianti di consumo dei clienti finali: questo è il motivo per cui la componente tariffaria  $CRV^{ST}$  è applicata solo ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei *citygate* e non anche ai quantitativi di gas prelevati direttamente dalla rete di trasporto.
- 2.3 Il delta *in-out* è dovuto alla differenza tra il quantitativo di gas misurato al *citygate* e quello consumato dall’insieme dei clienti finali allacciati alla relativa rete di distribuzione; i valori di tali quantitativi non coincidono esattamente tra loro in ragione di diversi fattori, quali la non sincronicità della disponibilità dei dati di misura relativa ai PDR, precisione e taratura degli strumenti di misura, la presenza di perdite di rete, l’utilizzo di coefficienti di correzione convenzionali della misura

di temperatura e pressione (laddove tali grandezze non sono oggetto di misura), e la presenza di prelievi fraudolenti.

- 2.4 In ragione di quanto riportato al precedente punto 2.3, al fine di una corretta allocazione del delta *in-out*, è necessario svolgere successive sessioni di aggiustamento con le quali i bilanci della rete di trasporto (ossia quanto prelevato dall'utente del bilanciamento – UdB – dalla rete di trasporto per singolo *citygate*) sono rideterminati sulla base dei dati di misura nel frattempo pervenuti. Ciò consente di verificare, alla luce delle misurazioni rilevate ai PDR (in un processo di “risalita della filiera”), se ad un UdB era stato allocato più o meno gas di quello effettivamente consumato dai clienti finali serviti dal medesimo UdB, direttamente o indirettamente (ossia, in quest'ultimo caso, serviti da un diverso venditore che sia utente della distribuzione – UdD – ma che si approvvigiona all'ingrosso dall'UdB).
- 2.5 Le sessioni di aggiustamento vengono svolte annualmente, in due momenti diversi: (i) una con riferimento all'anno civile precedente (sessione annuale) ed (ii) una con riferimento al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno civile precedente (sessione pluriennale). Le sessioni di aggiustamento permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente.
- 2.6 La deliberazione 782/2017/R/gas ha inizialmente fissato pari a 0,0027 €/Smc il valore della componente  $CRV^{ST}$ , ossia ad un livello corrispondente a circa il doppio del fabbisogno annuo atteso, in modo da recuperare con gradualità, i costi sostenuti dal sistema gas negli anni precedenti. Nonostante tale determinazione, il Fondo, fin dal momento della sua istituzione, ha presentato una situazione finanziaria di *deficit* dovuta ad una raccolta di gettito risultata non adeguata alla copertura del fabbisogno reale.

### **3 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA COMPONENTE TARIFFARIA ADDIZIONALE $CRV^{ST}$**

- 3.1 L'articolo 38 della RTTG 2020-2023 definisce le modalità di aggiornamento delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto prevedendo che tali componenti possano essere aggiornate in corso d'anno con cadenza trimestrale. Il comma 38.2 della RTTG prevede, inoltre, che il valore delle componenti sia aggiornato di norma con due trimestri di anticipo rispetto alla sua entrata in vigore.
- 3.2 La previsione di un anticipo minimo nell'aggiornamento delle componenti tariffarie addizionali (individuato, di norma, in due trimestri d'anticipo) è funzionale a garantire agli esercenti la vendita un tempo congruo per la gestione delle variazioni nell'ambito delle proprie attività commerciali. Infatti, il mancato rispetto di un tale

anticipo minimo potrebbe comportare, nel breve periodo, l'insorgere, in capo agli operatori commerciali, di costi non immediatamente gestibili nell'ambito dei contratti di fornitura in essere. Pertanto, ad una contrazione delle tempistiche con le quali le componenti tariffarie addizionali sono aggiornate è associabile un incremento della rischiosità connessa all'attività di commercializzazione in ragione dei costi di gestione che ne deriverebbero; con l'indesiderato effetto che tale incremento di costo verrebbe da ultimo trasferito dagli esercenti ai clienti finali.

- 3.3 Pertanto, la deroga alla richiamata previsione (di aggiornamento con anticipo di due trimestri) è stata limitata agli aggiornamenti di specifiche componenti da attuarsi in predefiniti trimestri, a fronte di particolari contingenze. In particolare, con riferimento al primo e al secondo trimestre 2022, in ragione di possibili sofferenze dovute alla ridotta liquidità dei conti di gestione della CSEA, l'Autorità ha previsto la possibilità di procedere a variazioni anticipate rispetto a quanto prevede il comma 38.2 dell'RTTG, e nello specifico, per i fondi alimentati dalle componenti tariffarie addizionali maggiormente impattate dall'elevata volatilità del prezzo del gas naturale.

Più nel dettaglio, al comma 5.3 della deliberazione 635/2021/R/com, l'Autorità si riservava di stabilire *“in occasione del provvedimento di aggiornamento delle componenti tariffarie per il II trimestre del 2022, [...] una decorrenza delle suddette variazioni anticipata rispetto alla prassi che prevede il loro aggiornamento con anticipo di due trimestri”*. Analogamente, al comma 4.2 della deliberazione 141/2022/R/com l'Autorità, tenuto conto delle motivazioni di cui in premessa, si riservava espressamente *“di disporre, in occasione degli aggiornamenti per il III trimestre 2022, eventuali aggiornamenti delle componenti di cui alla RTTG, anche con decorrenza anticipata rispetto al 1 gennaio 2023”*.

- 3.4 Con le deliberazioni 141/2022/R/com del 30 marzo 2022 e 295/2022/R/com del 30 giugno 2022, l'Autorità si è avvalsa di quanto, rispettivamente, previsto:
- dal comma 5.3 della deliberazione 635/2021/R/com, modificando le determinazioni disposte al comma 5.2 della medesima deliberazione e fissando la componente  $CRV^{ST}$  pari a 5,500 centesimi di euro/smc con un primo incremento già a decorrere dal 1 luglio 2022 (con un solo trimestre di anticipo) tenuto *“conto del maggiore fabbisogno di gettito derivante dall'incremento dei volumi di delta in-out risultanti dalle sessioni di settlement degli anni 2020 e 2021”*; e,
  - dal comma 4.2 della deliberazione 141/2022/R/com, fissando a decorrere dal 1 ottobre 2022, il valore della componente  $CRV^{ST}$  pari a 6,5000 centesimi di euro/smc in ragione del significativo impatto (in termini di maggior onere)

derivato dall'aumento dei prezzi del gas sul conto di gestione alimentato dalla richiamata componente tariffaria addizionale.

- 3.5 A decorrere dall'aggiornamento del IV trimestre 2022, anche a fronte degli interventi effettuati, è venuta meno la necessità di prevedere deroghe rispetto alle tempistiche sancite dal comma 38.2 dell'RTTG.
- 3.6 La rideterminazione della componente tariffaria addizionale  $CRV^{ST}$  adottata con la deliberazione 297/2023/R/com è stata pertanto assunta in continuità con quanto prevede il comma 38.2, e quindi la variazione del suo valore è stata disposta con decorrenza dall'1 gennaio 2024.
- 3.7 Le considerazioni sopra riportate esplicitano le valutazioni che sono state compiute all'epoca dell'adozione della deliberazione 297/2023/R/com, con riferimento alla determinazione del valore della componente  $CRV^{ST}$ , anche se non adeguatamente esplicitate. Si ritiene in tal modo di aver colmato il difetto di motivazione censurato dal TAR Lombardia nelle sentenze richiamate al par. 1.
- 3.8 In conseguenza di quanto sopra, l'Autorità intende quindi confermare il valore della componente  $CRV^{ST}$  inizialmente definito per il trimestre 1 luglio 2023 – 30 settembre 2023.
- 3.9 A quest'ultimo riguardo, per completezza, può essere opportuno anche dare conto di possibili effetti – che l'Autorità ritiene negativi per il sistema per le ragioni esplicate nei successivi punti – che si avrebbero qualora l'Autorità decidesse, invece, di anticipare la riduzione della componente  $CRV^{ST}$  con effetto dall'1 luglio 2023 (ricordando, peraltro, che una tale decisione costituirebbe comunque una deroga alla previsione, sancita dalla regolazione tariffaria, dei due trimestri di anticipo negli aggiornamenti delle componenti tariffarie addizionali).
- 3.10 A tal fine, occorre considerare che per l'aggiornamento della componente  $CRV^{ST}$  hanno rilevato la giacenza complessiva del Fondo (che alla data del 1° giugno 2023 presentava un saldo passivo pari a circa 527 milioni di euro), la stima del fabbisogno a copertura dei costi del delta *in-out* rivista sulla base dell'andamento del prezzo naturale all'ingrosso e la stima del gettito della componente  $CRV^{ST}$  precedentemente approvato per il periodo sino al 31 dicembre 2023. Sulla base di queste assunzioni, l'aggiornamento in riduzione della componente  $CRV^{ST}$  (solo) dall'1 gennaio 2024 risultava idoneo a perseguire un riassorbimento del disavanzo del Fondo atteso alla fine dell'anno 2023.
- 3.11 Una diversa determinazione in riduzione della componente  $CRV^{ST}$  applicata già dal primo trimestre utile (1 luglio 2023 – 30 settembre 2023<sup>1</sup>), coerente con le finalità

<sup>1</sup> Si tratta del medesimo trimestre oggetto di aggiornamento della deliberazione 297/2023/R/com.

richiamate al precedente punto 3.10, avrebbe comportato una riduzione del valore della componente  $CRV^{ST}$  inferiore a quella adottata con la deliberazione 297/2023/R/com a partire dal 1° gennaio 2024. In altre parole, il valore della componente  $CRV^{ST}$ , qualora fosse stato ridotto già dall'1 luglio 2023, non sarebbe potuto risultare pari a 3,5 centesimi di euro/smc (come disposto dall'1 gennaio 2024): esso, sulla base delle informazioni allora disponibili, sarebbe piuttosto risultato pari a circa 4,6 centesimi di euro/smc (cioè più basso rispetto al valore applicato nel secondo trimestre 2023 ma più alto rispetto a quello definito con decorrenza 1° gennaio 2024).

- 3.12 Peraltro, la stima del fabbisogno, effettuata sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'adozione della deliberazione 297/2023/R/gas, è risultata sottodimensionata ed è stato pertanto necessario un nuovo aggiornamento del valore della componente.
- 3.13 Nel mese di settembre 2023, con la disponibilità dei dati provvisori della sessione di aggiustamento 2022 è stato possibile determinare con maggiore precisione il valore delle partite economiche relative al delta *in-out*. Alla luce delle nuove informazioni, il dimensionamento della componente  $CRV^{ST}$  pari a 3,5 centesimi di euro/smc a partire dal 1° gennaio 2024, previsto dall'Autorità con la deliberazione 297/2023/R/com, è risultato inadeguato a riportare in pareggio il saldo del Fondo entro la fine dell'anno 2024. Per tale motivo, con la deliberazione 429/2023/R/com, l'Autorità è intervenuta nuovamente sul valore della componente  $CRV^{ST}$  fissandolo in misura pari a 4,8 centesimi di euro/smc a decorrere dal 1° aprile 2024. Un tale incremento sarebbe stato maggiore qualora si fosse intervenuti a ridurre la valorizzazione della componente  $CRV^{ST}$  fin dal trimestre 1° luglio 2023 – 30 settembre 2023.
- 3.14 In conseguenza di quanto sopra, procedere ad una rideterminazione, ora per allora, della componente  $CRV^{ST}$  (stabilendone una riduzione per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2023) comporterebbe anche la necessità di recuperare quanto prima, e comunque entro il quarto trimestre dell'anno in corso, il mancato gettito, pari a circa 52 milioni di euro, che si avrebbe con la predetta riduzione della  $CRV^{ST}$  per il periodo 1° luglio 2023 – 30 settembre 2023. Ciò che richiederebbe, pertanto, di intervenire nuovamente a incrementare corrispondentemente la componente  $CRV^{ST}$  per i prossimi trimestri.
- 3.15 Inoltre, non può non tacersi che l'eventuale revisione della componente  $CRV^{ST}$  comporterebbe anche la necessità di ricalcolare le partite economiche fatturate per detto trimestre e procedere ai conseguenti conguagli tra i vari soggetti coinvolti, ciò che determina una evidente situazione di complessità e di aggravio per i clienti finali e gli UdB coinvolti.

- 3.16 Pertanto, l'eventuale decisione di anticipare la riduzione della componente  $CRV^{ST}$  con effetto già a partire dall'1 luglio 2023 si tradurrebbe in un aggravio sia per l'Autorità in termini di efficienza e di economicità - richiedendo un nuovo intervento volto ad incrementare la componente  $CRV^{ST}$  per i prossimi trimestri al fine di colmare il mancato gettito derivante da tale decisione - sia per gli stessi clienti finali e gli UdB coinvolti in termini di ulteriori adempimenti di carattere contabile, senza per giunta alcun effettivo vantaggio per quest'ultimi e per il sistema.
- 3.17 Infine, per completezza, occorre anche ricordare che la componente  $CRV^{ST}$  è stata da ultimo aggiornata con la deliberazione 263/2024/R/gas, che ne ha fissato il valore in misura pari a 1,6 centesimi di euro/smc, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tale aggiornamento tiene conto dei conguagli attesi in esito alle sessioni di aggiustamento e appare coerente con i nuovi livelli di delta *in-out* fatti registrare dalle più recenti sessioni.
- 3.18 Alla luce di quanto sopra riportato, si ritengono ancora valide le valutazioni compiute nella fase istruttoria al momento delle determinazioni riguardanti la componente  $CRV^{ST}$  di cui alla deliberazione 297/2023/R/com come sopra meglio esplicate. Conseguentemente, l'Autorità, come detto, intende confermarne il valore e non procedere alla sua rideterminazione.

*Q1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non procedere alla rideterminazione della componente  $CRV^{ST}$  per il trimestre 1° luglio 2023 – 30 settembre 2023, avendo ora adeguatamente giustificato le motivazioni alla base della sua valorizzazione? Se no, per quale motivo?*